

# **COMUNE DI CAPOTERRA**

**(Prov. CA)**

COMUNE DI CAPOTERRA



Regolamento per l'incentivazione all'affido di cani randagi  
( Approvato con deliberazione C.C. n° 3 del 22/02/11)

#### Art.1)

Finalità e scopo.

La finalità del presente regolamento è l'incentivazione per l'affido di cani randagi catturati sul territorio comunale e lo scopo è quello di avere un numero minore di cani ricoverati presso il canile convenzionato ed un più idoneo trattamento degli stessi.

#### Art.2)

I cani randagi catturati nel territorio comunale per l'assenza di strutture pubbliche, sono ricoverati presso una struttura privata atta a ciò, convenzionata con questo Ente.

La convenzione che dovrà in particolare disciplinare le modalità di cattura e di detenzione, è di durata annuale con possibilità di rinnovo salvo disdetta da ambedue le parti, da effettuarsi a mezzo raccomandata a/r entro il 31 dicembre di ogni anno.

#### Art.3)

Il cane randagio deve essere ricoverato presso la struttura solo ed esclusivamente dietro assenso del servizio di Polizia Municipale o dell'Ufficio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente del territorio.

Lo stesso deve essere catturato nel territorio di pertinenza di quest'Ente. Il ricovero deve avvenire solo dietro presentazione dell'atto di assenso della Polizia Municipale che deve contenere le caratteristiche somatiche del cane, il sesso, l'eventuale numero identificativo del tatuaggio ed il luogo dove è stato catturato.

La fotografia a colori dell'animale visto di fronte o di profilo deve essere allegata al registro tenuto dal servizio stesso in cui vengono annotati i cani catturati.

#### Art.4)

L'affido del cane può avvenire in forma definitiva dopo 60 giorni continuativi di permanenza di struttura e solo a persona che dimostra di essere amante degli animali.

#### Art.5)

L'Amministrazione comunale di Capoterra, ogni anno, in fase di stesura del bilancio di previsione destina una somma per incentivare l'affido di cani randagi a cittadini residenti nel territorio, così ripartita per ogni cane affidato:

concessione all'affidatario dell'animale di un contributo a fondo perduto pari a 1 euro al giorno per i primi 3 anni;

creazione di un fondo di un euro per ciascun cane dato in affidamento da destinarsi ad iniziative comunali a tutela degli stessi.

#### Art.6)

Nel caso di più istanze di adozione, ha priorità l'istante residente in zona agricola o in casa unifamiliare nei centri abitati dotati di giardino privato di proprietà.

Art.7)

Le istanze di adozione vengono valutate ogni bimestre e più precisamente nella prima decade del terzo mese. Per la valutazione delle istanze viene riunita apposita Conferenza di Servizi.

Art.8)

L'esito dell'istanza è comunicato in forma scritta il beneficiario deve ritirare il cane entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il contributo viene liquidato in due rate semestrali posticipate, salvo verifica, con apposita determinazione del Responsabile del servizio.

Nel caso di morte accidentale o per malattie del cane, l'ammontare del contributo è pari ai giorni di affido. Il decesso dovrà essere constatato con apposito sopralluogo del Servizio Veterinario dell'Azienda USL n° 8.

Art.9)

L'istanza di affido deve essere redatta su apposita modulistica facente parte, quale allegato, del presente regolamento e disponibile presso il settore di Polizia Municipale.

Art.10)

L'istante deve presentare la domanda di affido e contribuzione dopo aver preso visione dei cani ricoverati presso la struttura o visionato il fascicolo fotografico tenuto dall'ufficio di Polizia Municipale dove sono evidenziate le caratteristiche principali dell'animale.

Art.11)

Il cane prescelto deve essere consegnato solo se già tatuato dal veterinario della ASL e verrà accompagnato da Decreto di Affidato a firma del Responsabile del Settore di Polizia Municipale, dall'attestazione dell'avvenuto tatuaggio riportante il cronologico di identificazione nonché da certificazione Veterinaria comprovante lo stato di salute dell'animale.

Copia del decreto di affido nonché dell'attestazione di avvenuto tatuaggio deve essere trasmesso dall'ufficio di Polizia Municipale per la variazione della titolarità dell'animale al Servizio Veterinario dell'Azienda USL n° 8.

Art.12)

Il gestore della struttura in cui sono ricoverati i cani randagi catturati nel territorio comunale è tenuto ad annotare sull'apposito registro tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione in materia.

Art.13)

L'affidatario del cane nel caso di decesso dello stesso deve avvisare tempestivamente all'ufficio di Polizia Municipale per gli accertamenti di rito e qualora venisse riscontrato il decesso per morte violenta o avvelenamento si dovrà avvisare immediatamente il Servizio veterinario dell'USL n° 8.

Art.14)

La polizia Municipale è tenuta a controlli periodici presso il luogo in cui è detenuto il cane in affido al fine di verificare la corretta tenuta dell'animale ai fini del benessere e dell'amorevolezza.

Art.15)

Il personale di vigilanza di cui all'articolo 14 nel caso in cui accertasse il maltrattamento dell'animale dovrà procedere alla segnalazione del fatto alle Autorità di competenza ed attivarsi immediatamente per predisporre gli atti per la revoca del Decreto di affido con conseguente ricovero del cane presso la struttura dalla quale proveniva.

Art.16)

La procedura di cui all'art. 15 comporta la perdita del contributo e qualora sia già stato in parte liquidato, si procederà al recupero mediante apposito atto motivato.

La corretta tenuta dell'animale è sottoposta a controlli periodici per tutto il periodo di vita del cane. Agli affidatari è dato obbligo di provvedere a controlli annuali per la salute dell'animale consistenti in almeno n° 2 sverminazioni e n° 1 vaccinazioni.

